



Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot. n.



GIAP-0056946-2013

PU. GIAP-1e00-13/02/2013-0056946-2013

Ai rappresentanti delle OO.SS.

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/a
00136 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 - ROMA

U.I.L.- P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 - ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

C.I.S.L.-F.N.S. - Via dei Mille, 36
00185 - ROMA

U.G.L. Polizia Penitenziaria
Via G. Mompiani, 7 - 00192 - ROMA

F.S.A.-C.N.P.P. Via degli Arcelli, C.P. 18208
00164 ROMA

C.G.I.L.-F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 - ROMA

E p.c. Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione - S E D E

OGGETTO: Adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento, a partire dal 1° gennaio 2013, del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.
Messaggio INPS n. 545 del 10 gennaio 2013.

Per opportuna informativa, si trasmette la Lettera Circolare GDAP-0054540-2013 del 12.2.2013 della Direzione Generale del Personale e della Formazione, relativa a quanto in oggetto indicato.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO



*Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

LETTERA CIRCOLARE

Roma,



GDAP-0054540-2013

PU-GDAP-1a00-12 02/2013-0054540-2013

✓
11-02-13
K

AI SIGNORI DIRETTORI GENERALI

AL SIGNOR DIRETTORE DELL'ISTITUTO SUPERIORE
DEGLI STUDI PENITENZIARI

AI SIGNORI PROVVEDITORI REGIONALI

AI SIGNORI DIRETTORI DEGLI II.PP. DELLA REPUBBLICA

AI SIGNORI DIRETTORI DEGLI UFFICI LOCALI
DI ESECUZIONE PENALE ESTERNA

AI SIGNORI DIRETTORI DELLE SCUOLE DEL PERSONALE

AI SIGNORI DIRETTORI DEI MAGAZZINI VESTIARIO

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO - U.O.R.

AL SIGNOR DIRETTORE
DEL CENTRO AMMINISTRATIVO "G. ALTAVISTA"

E, P.C.

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO

AI SIGNORI VICE CAPI DEL DIPARTIMENTO

AL SIGNOR CAPO DEL DIPARTIMENTO PER LA GIUSTIZIA MINORILE

ALL'UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO - RELAZIONI SINDACALI

LORO SEDI

Oggetto: Adeguamento agli incrementi della speranza di vita dei requisiti per l'accesso al pensionamento, a partire dal 1° gennaio 2013, del personale appartenente al comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

Messaggio INPS n. 545 del 10 gennaio 2013.

*Missione per la Gestione dei Provvedimenti Providenziali
Settore del trattamento di quiescenza del personale di polizia penitenziaria*



Ministero della Giustizia
Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione

§ 1 L'articolo 24, comma 18, del decreto legge 201/2011, convertito con modificazioni nella legge 214/2011 aveva previsto, per tutto il personale del comparto Sicurezza, Difesa e del comparto dei Vigili del Fuoco e Soccorso Pubblico, l'emanazione di un apposito "regolamento di armonizzazione" allo scopo di assicurare un processo di incremento dei requisiti minimi di accesso al pensionamento.

Considerato che a tutt'oggi tale regolamento non è stato emanato, continuano ad applicarsi i requisiti pensionistici già indicati con Lettera Circolare del 16 dicembre 2010, n. 0515993 e Circolare del 7 maggio 2012, n. 3636/6086, prot. n. 0173719.

Tanto premesso e tenuto conto anche delle modalità illustrate dall'INPS con messaggio del 10 gennaio 2013, n.545, si ritiene utile fornire di seguito precise indicazioni per una corretta applicazione della disciplina in argomento anche al fine di corrispondere ai numerosi quesiti che pervengono in merito alle modalità di accesso alla pensione.

§ 2 Adeguamento dei requisiti per l'accesso ai trattamenti pensionistici di vecchiaia e di anzianità.

2.1) Pensioni per raggiunti limiti di età (vecchiaia) a decorrere dal 1° gennaio 2013

Al riguardo l'INPS, con il citato messaggio n. 545/2013, ha evidenziato che il collocamento a riposo d'ufficio, a decorrere dal 1° gennaio 2013, continua ad avvenire in corrispondenza dell'età massima per la permanenza in servizio, così come fissata dai singoli ordinamenti e non adeguata agli incrementi della speranza di vita (ulteriori mesi tre), nell'ipotesi in cui al compimento di detto limite di età risultino già soddisfatti i requisiti prescritti per il diritto a pensione (pensione di anzianità o massima anzianità contributiva).

Di conseguenza, il personale dipendente potrà cessare dal servizio il primo giorno del mese successivo al compimento del limite di età previsto dall'ordinamento (60 anni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e 63 per gli Ufficiali del disciolto Corpo degli agenti di custodia), con accesso a percepire il relativo trattamento pensionistico a decorrere dalla medesima data, sempre che siano già trascorsi 12 mesi (c.d. finestra mobile) dalla maturazione del pregresso requisito, utile per il diritto a pensione.

Missione per la Gestione dei Procedimenti Previdenziali
Settore del trattamento di quiescenza del personale di polizia penitenziaria



Ministero della Giustizia

Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria

Direzione Generale del Personale e della Formazione

Nell'ipotesi in cui il requisito pensionistico sia stato raggiunto, il dipendente potrà cessare dal servizio ed attendere l'attivazione della pensione che verrà liquidata allo scadere della finestra mobile, oppure permanere in servizio fino alla data di accesso a pensione, previa manifestazione di volontà da parte del medesimo.

Diversamente, dal 2013, qualora il dipendente raggiunga il limite di età previsto dall'ordinamento senza aver maturato in precedenza altro requisito utile per l'accesso a pensione, l'età anagrafica stabilita per il pensionamento di vecchiaia deve essere incrementata di mesi 3, fermo restando la corresponsione del trattamento pensionistico decorsi 12 mesi dal raggiungimento di detto requisito. Anche in questo caso, il dipendente potrà cessare dal rapporto di lavoro ed attendere l'attivazione del trattamento pensionistico allo scadere dei 12 mesi, oppure permanere in servizio fino alla data di corresponsione della pensione, previa manifestazione di volontà da parte del medesimo.

Si ritiene utile evidenziare che l'ufficio sta predisponendo, per il personale interessato, i relativi provvedimenti di cessazione dal servizio nel rispetto delle indicazioni sopra riportate.

2.2) Pensioni di anzianità a decorrere dal 1° gennaio 2013

La cessazione dal servizio a domanda può avvenire secondo uno dei requisiti sotto riportati:

- a) al raggiungimento di un'età anagrafica di 53 anni e 3 mesi, a condizione che il dipendente abbia maturato l'aliquota massima pensionistica dell'80% entro il 31 dicembre 2011 e solo nel caso in cui, alla data del 31/12/1995, possa vantare un'anzianità contributiva utile di anni 18;
- b) al raggiungimento di un'età anagrafica di 57 anni e 3 mesi ed un'anzianità contributiva non inferiore a 35 anni;

*Missione per la Gestione dei Procedimenti Previdenziali
Settore del trattamento di quiescenza del personale di polizia penitenziaria*



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

c) al raggiungimento di un'anzianità contributiva di 40 anni e 3 mesi, indipendentemente all'età anagrafica.

Stante il permanere della "finestra mobile", il trattamento pensionistico di anzianità per coloro che cesseranno dal servizio secondo i requisiti di cui ai punti a) e b), verrà corrisposto solo allo scadere degli ulteriori 12 mesi dalla maturazione dei predetti requisiti.

Invece, nei casi di cessazione dal rapporto di lavoro con i requisiti di cui al punto c), la decorrenza economica della pensione avverrà dopo ulteriori:

- 14 mesi per l'anno 2013 (12 mesi legge 122/2010 c.d. finestra mobile + 2 mesi legge 111/2011)
- 15 mesi dall'anno 2014 (12 mesi legge 122/2010 c.d. finestra mobile + 3 mesi legge 111/2011).

In particolare si precisa che, per coloro che hanno maturato i 40 anni di anzianità contributiva nell'anno 2012, non soggetti all'incremento sulla speranza di vita, il trattamento pensionistico decorrerà 13 mesi dopo il raggiungimento del predetto requisito.

Anche per le suddette modalità di accesso al pensionamento, il personale potrà cessare dal servizio al raggiungimento dei previsti requisiti, nella consapevolezza che nel periodo intercorrente tra la cessazione e l'effettiva decorrenza del trattamento pensionistico, non percepirà alcun trattamento economico. Pertanto, solo in tale evenienza, è fondamentale che il dipendente esprima con chiarezza, nell'istanza di dimissioni, il proprio intendimento.

La domanda di cessazione dal servizio, deve essere presentata in carta semplice non più tardi di 12 mesi prima della data prescelta. L'efficacia della domanda è subordinata al formale accoglimento da parte di questa Direzione Generale che dovrà al fine emettere apposito provvedimento.

*Missione per la Gestione dei Procedimenti Providenziali
Sollero del trattamento di quiescenza del personale di polizia penitenziaria*



Ministero della Giustizia

*Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria
Direzione Generale del Personale e della Formazione*

§ 3 Ulteriori precisazioni

Si evidenzia che a seguito dell'introduzione dal 1° gennaio 2012, per tutti i dipendenti del calcolo pensionistico secondo il sistema contributivo, per il personale di Polizia Penitenziaria che cesserà dal servizio esclusivamente per raggiunti limiti di età, la pensione verrà calcolata tenendo conto dei benefici previsti dall'art. 3, comma 7, del decreto legislativo 165/97, ovvero con un incremento del montante contributivo di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio.

Tenuto conto della rilevanza connessa alle modifiche in atto, si prega di dare massima diffusione della presente a tutto il personale dipendente.

Si coglie l'occasione per rinnovare atti di viva considerazione.

IL DIRETTORE GENERALE
Riccardo Turrini Vita